

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Dott. Gian Pietro PILI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gian Luigi MURGIA)



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 028 | Del 23/02/2010

Oggetto: Centro socio-ricreativo per anziani e disabili – Indirizzi e attribuzione risorse.

CERTIFICO che la presente deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 126 T.U. EE.LL. n.267/2000 e 29 della L.R. n.38/94 così come modificata dalla L.R. n.7/98 è stata trasmessa al :

- CO.CI.CO. Oristano prot. n. _____
- CO.RE.CO. Cagliari prot. n. _____

e che la stessa è stata trasmessa alla PREFETTURA Oristano prot. n. _____ ai sensi dell'art.135 comma 2 T.U. EE.LL. n.267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno

per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gian Luigi MURGIA)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gian Luigi MURGIA)

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL
SINDACO

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 12,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Pili Gian Pietro	X	
2) Biolchini Antonino	X	
3) Garau Roberto	X	
4) Ghiani Marco Giuseppe	X	
5) Grussu Angelo	X	
6) Marongiu Ignazio	X	
7) Oliva Giuliano	X	
Totale	7	0

Assiste il **Segretario Generale Dott. Gian Luigi MURGIA**

Il Sindaco Dott. Gian Pietro PILI constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e in particolare:

- L'art. 1, comma 1 *“La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”*.
- L'art. 3, comma 5 *“Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate”*.
- L'art. 4, comma 1 *“Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*.
- L'art. 6, comma 2, ai sensi del quale l'iscrizione ai registri tenuti dalla Regione è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare di agevolazioni fiscali.
- L'art. 7, comma 1, *“Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”*
- L'art. 7, comma 1 *“La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima”*.

Vista la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, recante la disciplina dell'attività del volontariato e in particolare:

- L'art. 1, comma 1 *“La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali”*.
- Gli articoli 5 e 6 rispettivamente sul registro del volontariato e i requisiti e procedimento per l'iscrizione al registro.
- L'art. 13, in materia di convenzioni stipulabili con le organizzazioni di volontariato.

Vista la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, in materia di sistema integrato dei servizi alla persona e in particolare:

- L'art. 11, ai sensi del quale la Regione e gli Enti Locali riconoscono e favoriscono il concorso delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 39/1993 al conseguimento delle finalità della presente legge. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 39/1993, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie. La scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni, la regolazione del rapporto con l'ente pubblico ed ogni altro aspetto inerente allo svolgimento delle attività sociali sono disciplinati dalla L.R. 39/1993.

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale *“Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”*.

Visto il vigente statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 07.09.2007, ai sensi del quale: *“Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio”* (art. 74, comma 1); *“Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente”* (art. 75, comma 1); *“Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al 1° comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito”* (art. 77, commi 1 e 2).

Considerato che il Comune intende avvalersi della collaborazione dell'associazione di volontariato locale ANTA-AUSER nella gestione di un centro socio-ricreativo per anziani e disabili.

Rilevato che l'associazione ANTA-AUSER:

- intende collaborare con l'ente locale attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti per l'attuazione del suddetto servizio socio-ricreativo, chiedendo il solo rimborso delle spese vive;
- è iscritta all'albo delle associazioni di volontariato a seguito di DPGR n° 251 del 18.11.1997.

Riscontrato che la suddetta associazione ha dimostrato attitudine e capacità operativa organizzando in questi anni importanti manifestazioni rivolte a soddisfare i bisogni e interessi delle fasce più deboli della popolazione, a rischio di emarginazione (in particolare anziani e disabili), con la compartecipazione finanziaria del Comune.

Ritenuto di dover affidare all'associazione la gestione del suddetto servizio per un anno, garantendo l'apertura quotidiana del centro per le attività socio-ricreative degli anziani e tre volte la settimana per le iniziative rivolte ai disabili, in orari da concordare con l'amministrazione comunale avuto riguardo alle esigenze dei fruitori del servizio.

Ritenuto, altresì, di dover concedere all'associazione, per la gestione del servizio, alcuni locali siti al piano terra della struttura di via Mossa, da individuare nell'apposita convenzione, in attesa dell'assegnazione di nuovi locali da reperire nell'edificio di via Napoli non appena il Comune riacquisirà il possesso dell'immobile.

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere un rimborso all'associazione per le spese vive debitamente documentate, fino ad un ammontare massimo di euro 400,00 mensili.

Quantificato, pertanto, in euro 4.800,00 il costo complessivo dell'intervento in oggetto.

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. EE.LL. n°267/2000, da parte del responsabile del servizio *“Servizi Territoriali alla Persona”* e del responsabile del servizio *“Assetto e Utilizzazione del Territorio”* in merito alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio *“Gestione delle Risorse”* in ordine alla regolarità contabile.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese.

DELIBERA

di formulare seguenti indirizzi:

- procedere all'attivazione di un centro socio-ricreativo per anziani e disabili in collaborazione con l'associazione locale ANTA-AUSER;
- concedere all'associazione, per lo svolgimento del servizio, alcuni locali siti al piano terra della struttura di via Mossa, da individuare mediante apposita convenzione, in attesa dell'assegnazione di nuovi locali da reperire nell'edificio di via Napoli non appena il Comune riacquisirà il possesso dell'immobile;
- stabilire in un anno la durata della convenzione;
- prevedere un rimborso all'associazione per le spese vive debitamente documentate, fino ad un ammontare massimo di euro 400,00 mensili;
- affidare al responsabile del servizio *“Servizi Territoriali alla Persona”* le risorse necessarie, quantificate in euro 4.800,00, da imputare al capitolo di spesa 6050 del bilancio di previsione in fase di predisposizione, dando mandato al medesimo responsabile di servizio affinché ponga in essere i conseguenti atti gestionali.

CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.